



Proposta n. 1695 / 2022

PUNTO fs / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 10/10/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1251 / DGR del 10/10/2022

OGGETTO:

DGR n. 1020/2022: approvazione dello schema del Protocollo d'Intesa regionale, integrativo del Protocollo d'Intesa nazionale 28.7.2022 per la somministrazione di vaccini antinfluenzali nell'ambito della campagna antinfluenzale 2022/2023 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: DGR n. 1020/2022: approvazione dello schema del Protocollo d'Intesa regionale, integrativo del Protocollo d'Intesa nazionale 28.7.2022 per la somministrazione di vaccini antinfluenzali nell'ambito della campagna antinfluenzale 2022/2023 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento, in applicazione della DGR n. 1020/2022 di recepimento del Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm 28.7.2022 per la somministrazione di vaccini anti Covid-19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo presso le farmacie pubbliche e private convenzionate, si approva lo schema di Protocollo regionale integrativo riferito alla somministrazione di vaccini antinfluenzali a favore anche dei soggetti eleggibili (aventi diritto), nell'ambito della relativa campagna 2022/2023.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'art. 2, comma 8-bis del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ha novellato il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, introducendo all'art. 1, comma 2, la lettera e-quater che disciplina in via ordinaria le attività riconducibili alla cd. "Farmacia dei servizi" di somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali nonché la somministrazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

Con riferimento a tali attività, in data 28 luglio 2022 è stato siglato apposito Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni/Province Autonome e le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate -Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma), Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (Assofarm), Farmacieunite.

Detto Protocollo d'Intesa nazionale, in particolare, determina in euro 6,16 il compenso spettante alle farmacie per l'atto professionale riferito al singolo inoculo di vaccino (anti-Covid 19 e antinfluenzale), demandando ad appositi accordi con le Regioni/Province Autonome il riconoscimento alle farmacie di eventuali ulteriori oneri relativi al rimborso di dispositivi di protezione individuale e materiale di consumo e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali.

La Giunta regionale con delibera n. 1020 del 16.8.2022, nel recepire il sopra richiamato Protocollo d'Intesa nazionale, ha in particolare dato atto che la somministrazione in farmacia di vaccini antinfluenzali a favore di soggetti eleggibili relativamente alla campagna vaccinale 2022-2023 sarebbe stata oggetto di successive determinazioni regionali.

In considerazione di quanto sopra e tenuto conto di quanto già stabilito a riguardo con la succitata DGR n. 1020/2022, oltre che delle indicazioni statali e regionali in ordine alla programmazione e organizzazione della campagna vaccinale autunnale, si propone di approvare:

- lo schema di "Protocollo d'intesa integrativo del Protocollo nazionale 28.7.2022 per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali nell'ambito della campagna vaccinale 2022-2023" di cui all'**Allegato A**, che definisce procedure operative correlate alle specificità dell'organizzazione regionale e riconosce alle farmacie, ai sensi dell'art. 2, comma 11 del Protocollo d'Intesa nazionale, in aggiunta al previsto importo di euro 6,16 per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale, un compenso forfettario in soluzione unica, una tantum, di euro 200,00 al raggiungimento dei seguenti target vaccinali:



- *farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 450.000,00 e farmacie urbane/rurali non sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 300.000,00*: n. 40 vaccini somministrati;
- *per tutte le altre farmacie*: n. 100 vaccini somministrati;
- il “Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale” di cui all’**Allegato A1**, da ritenersi sostitutivo del “Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale della popolazione generale” di cui al Protocollo d’Intesa nazionale 28.7.2022, che prevede, in aggiunta a quest’ultimo, la possibilità per l’assistito di autorizzare il farmacista alla verifica circa la presenza di precedenti somministrazioni di analoga tipologia di vaccino (condizione per la vaccinazione in farmacia – art. 2, comma 4 del Protocollo nazionale) tramite il Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale (SIAVr).

Con riferimento in particolare al predetto Protocollo, concertato con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Azienda Zero per quanto di competenza e condiviso con le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie convenzionate (Federfarma Veneto, Assofarm, Farmacieunite), si evidenzia che lo stesso prevede che il rifornimento dei vaccini antinfluenzali alle farmacie sia a carico delle Aziende ULSS.

A riguardo, pertanto, si incaricano le Aziende ULSS di comunicare tempestivamente alle farmacie afferenti al proprio territorio, per il tramite delle Associazioni di Categoria, in considerazione delle esigenze della campagna vaccinale, le modalità di inoltro degli ordinativi secondo la cadenza definita nel Protocollo stesso e di consegna delle confezioni richieste nel rispetto delle misure vigenti di tracciabilità e nel rispetto della catena del freddo, individuando la Struttura Aziendale preposta all’interlocuzione con le farmacie.

Resta fermo quanto già disposto a carico delle Aziende ULSS con DGR n. 1020/2022.

Sotto il profilo economico-finanziario, si richiama quanto precisato con DGR n. 1020/2022, ovvero che: *“le attività previste dalla presente delibera di somministrazione di vaccini anti-Covid 19 e di somministrazione di vaccini antinfluenzali se a carico del Servizio Sanitario Nazionale, trovano copertura nell’ambito del riparto del fondo sanitario indistinto annuale assegnato alle Aziende ULSS, fatta salva la possibilità con successivo provvedimento di utilizzare, ai fini di un totale o parziale ristoro alle Aziende stesse, i finanziamenti di cui all’Intesa Stato-Regioni 30.3.2022 (Rep. Atti n. 41/CSR) sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022 destinato alla proroga ed all’estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’art. 1 del D.Lgs n. 153/2009).”*

Si propone da ultimo di incaricare:

- *Azienda Zero*: dell’attuazione della presente delibera per gli aspetti di competenza, nonché dell’organizzazione della consegna dei vaccini antinfluenzali alle farmacie di comunità per il tramite delle Aziende ULSS;
- *le Aziende ULSS*: dell’attuazione della presente delibera per quanto di competenza;
- *la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria* dell’esecuzione della presente delibera per quanto di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private”;

VISTO l’art.11 della L. 18 giugno 2009, n.69 - *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*;

VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - *Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*;

VISTO l’art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “*Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”*”;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - *Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*;

VISTO l’art. 2, comma 8-bis del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.*”, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52;

VISTO il Protocollo d’Intesa nazionale del 28.7.2022 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1020 del 16 agosto 2022 “*Recepimento Protocollo d’Intesa nazionale per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate*”;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di “*Protocollo d’intesa integrativo del Protocollo nazionale 28.7.2022 per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali nell’ambito della campagna vaccinale 2022-2023*” **Allegato A** e il “*Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale*” **Allegato A1**, parti integranti del presente provvedimento;
3. di confermare che il presente provvedimento trova copertura nell’ambito del riparto del fondo sanitario indistinto annuale assegnato alle Aziende ULSS;
4. di incaricare:
 - *Azienda Zero*: dell’attuazione della presente delibera per gli aspetti di competenza, nonché dell’organizzazione della consegna dei vaccini antinfluenzali alle farmacie di comunità per il tramite delle Aziende ULSS;



- *le Aziende ULSS*: dell'attuazione della presente delibera per quanto di competenza;
 - *la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria* dell'esecuzione della presente delibera per quanto di competenza.
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina





SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA INTEGRATIVO DEL PROTOCOLLO NAZIONALE PER LA
SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI FARMACISTI DEI VACCINI ANTINFLUENZALI
NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2022-2023

TRA

REGIONE DEL VENETO rappresentata dal _____

E

FEDERFARMA VENETO rappresentata dal Presidente pro-tempore

FARMACIEUNITE rappresentata dal Presidente pro-tempore

ASSOFARM rappresentata dal Coordinatore pro-tempore per la Regione del Veneto

PREMESSA

- In data 28.7.2022, in considerazione dell'art. 2, comma 8-bis del DL n. 24/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 52/2022, che ha novellato il D.Lgs n. 153/2009, introducendo all'art. 1, comma 2, la lettera e-quater, è stato siglato, tra il Governo, le Regioni/Province Autonome e le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate (Federfarma-Assofarm-Farmacieunite), apposito Protocollo d'Intesa per la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali nonché la somministrazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo;
- in data 16.8.2022, la Giunta regionale con delibera n. 1020 ha recepito il succitato Protocollo d'Intesa nazionale, rinviando, in particolare, a successive determinazioni regionali la definizione di modalità e criteri per la somministrazione presso le farmacie di comunità dei vaccini antinfluenzali, nell'ambito della campagna vaccinale 2022-2023 rivolta ai soggetti eleggibili (c.d. aventi diritto per i quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente);
- resta ferma, in virtù del succitato Protocollo d'Intesa nazionale e come precisato dalla stessa DGR n.1020/2022, la possibilità delle Farmacie di somministrare vaccini antinfluenzali anche ai soggetti non eleggibili a carico degli stessi, registrando in ogni caso l'avvenuta vaccinazione nel dedicato "Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale";
- la somministrazione in Farmacia di vaccini antinfluenzali è rivolta ai soggetti di età non inferiore ad anni 18.

Tutto ciò premesso, con il presente Protocollo integrativo regionale, ferme restando le disposizioni contenute nel Protocollo d'Intesa nazionale cui le farmacie aderenti all'iniziativa di somministrazione dei vaccini antinfluenzali sono tenute a rispettare e a cui si fa espresso rinvio per quanto non qui previsto, si definiscono di seguito procedure operative, correlate alle specificità dell'organizzazione della campagna antinfluenzale 2022/2023 della Regione del Veneto rivolta ai soggetti eleggibili "aventi diritto".

Le farmacie aderenti all'iniziativa di cui trattasi integrano la rete regionale di offerta vaccinale.

PRECISAZIONI

L'adesione delle farmacie all'attività di cui trattasi, comporta, ai sensi del succitato Protocollo d'Intesa nazionale, il coinvolgimento delle stesse nella conduzione della campagna antinfluenzale, con conseguente partecipazione, quindi, alle iniziative a riguardo poste in essere dalla Regione.



62025162



PROCEDURE OPERATIVE**A) Vaccini e popolazione target eleggibile**

In relazione alla tipologia di vaccini antinfluenzali disponibili per la campagna antinfluenzale 2022-2023, si riportano le seguenti indicazioni di utilizzo.

Vaccini somministrabili in farmacia nel rispetto delle indicazioni riportate nei relativi “riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto” (RCP):

- Vaccino antinfluenzale split/sub unità quadrivalente:
 - soggetti da 60 a 74 anni di età
 - i soggetti a partire dai 18 anni fino ai 59 anni di età: a) affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze (rif.: Categorie indicate nella Tabella 1 della Circolare del Ministero della salute del 6.7.2022, prot. n. 0031738); b) operanti presso le farmacie di comunità con qualifica di “Farmacista”, in quanto personale sanitario;
- Vaccino antinfluenzale antigene di superficie, inattivato, adiuvato, quadrivalente MF59:
 - i soggetti dai 75 anni di età in su

Le farmacie di comunità fissano in autonomia gli appuntamenti per la vaccinazione a favore di soggetti eleggibili, residenti o con domicilio sanitario presso la Regione del Veneto, a seguito di richiesta diretta.

B) Adesione della farmacia

Le farmacie che hanno inoltrato all’Azienda ULSS di riferimento territoriale il “Modulo di comunicazione” di cui all’Allegato 1 al Protocollo d’Intesa nazionale, esprimendo la propria volontà di partecipare alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali, sono considerate a tutti gli effetti aderenti alla campagna vaccinale 2022-2023, salvo successiva espressa rinuncia; quest’ultima comporta l’esclusione dalla partecipazione all’attività di somministrazione dei vaccini antinfluenzali nel suo complesso, indipendentemente quindi dai soggetti a cui è rivolta (aventi diritto/non aventi diritto).

Si evidenzia, che, secondo quanto riportato all’art. 2, comma 2 del Protocollo d’Intesa Nazionale, sono abilitati alla somministrazione dei vaccini i farmacisti che hanno superato apposito corso di formazione organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e, qualora già in precedenza abilitati, abbiano superato i relativi, successivi aggiornamenti annuali.

Copia dell’attestato abilitante alla vaccinazione dovrà essere reperibile in farmacia per eventuali controlli da parte dell’Autorità preposta ai controlli.

C) Sistemi Informativi

Le funzionalità informatiche per consentire la registrazione nel Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale -WebApp di SIAVr- sono in carico ad Azienda Zero, competente in materia ai sensi della LR n. 19/2016.

Le farmacie dovranno registrare in tempo reale la somministrazione del vaccino antinfluenzale rivolta al singolo soggetto (sia eleggibile a carico SSN che non eleggibile a carico del cittadino) nel succitato applicativo informatico, riportando i relativi dati a garanzia di sicurezza, tracciabilità e monitoraggio, secondo le indicazioni fornite da Azienda Zero.

Le farmacie che intendono approcciarsi all’iniziativa in questione per la prima volta e che non sono già abilitate all’accesso alla WebApp di SIAVr con riferimento alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19 o alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali a favore dei soli soggetti non eleggibili –campagna vaccinale 2021-2022-, dovranno attivare la medesima procedura indicata nel documento relativo al modello distributivo in applicazione della DGR n. 556/2021, ovvero:



62025162



– fornire al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di propria afferenza, ai fini dell’utilizzo degli applicati informatici inerenti il processo di somministrazione, i seguenti moduli compilati disponibile al link <https://salute.regione.veneto.it/web/fser/documentazione-vaccinazione>:

A) Modulo di richiesta account

La farmacia è tenuta a:

- ✓ compilare la sezione Ente/Organizzazione/Struttura di appartenenza/Sede;
 - ✓ compilare la sezione Dati Utente da Abilitare; nello specifico nel campo Competenze da richiedere necessita indicare il codice regionale della farmacia nel formato 050UUU99999 (UUU Ulss di riferimento 99999 progressivo provinciale con zeri a sinistra) e il ruolo dell’utente da censire (indicando ‘V’ se trattasi di vaccinatore o ‘R’ se trattasi di operatore autorizzato alla sola registrazione);
 - ✓ apporre la propria firma sotto la voce “Firma dell’Utente”;
- detto modulo essendo nominale (riferito a singola persona fisica) deve essere compilato per ciascun utente. Tutti i farmacisti vaccinatori devono essere obbligatoriamente profilati con “V”.

B) Modulo riepilogativo delle utenze richieste

C) Modulo per il censimento della Farmacia a sistema

modulo necessario per collegare ciascun utente alla Farmacia in cui lavora.

L’Azienda ULSS di conseguenza attiverà parimenti le necessarie procedure, così come riportate nel medesimo succitato documento regionale.

Attraverso detto applicativo informatico, le Farmacie possono inoltre:

- verificare la presenza di pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, se il farmacista è stato autorizzato dall’assistito secondo espressa indicazione presente nel “Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale” di cui alla lettera F);
- rilasciare l’attestato di avvenuta vaccinazione ai sensi dell’art. 2, comma 15, lettera g) del Protocollo d’Intesa nazionale.

Ogni eventuale chiarimento di carattere tecnico-informatico andrà rivolto per competenza alla UOC Sistemi Informativi di Azienda Zero.

D) Gestione dei dati

Le Aziende ULSS in ragione delle proprie funzioni, sono titolari del trattamento dei dati personali per le finalità di cura (dati identificativi diretti) dei soggetti interessati e provvedono a designare le farmacie di propria afferenza territoriale al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

E) Distribuzione vaccini alle farmacie territoriali per la somministrazione degli stessi a favore dei soggetti di cui alla lettera A)

Le farmacie, ai fini del rifornimento dei vaccini, provvedono con cadenza quindicinale/mensile, a rapportarsi con le Aziende ULSS di propria afferenza, secondo le modalità da quest’ultime definite.

La consegna delle confezioni di vaccini presso le farmacie richiedenti è in capo all’Azienda ULSS, nel rispetto delle misure vigenti di tracciabilità.

Le farmacie in caso di giacenze di confezioni di vaccini inutilizzate, restituiscono le stesse alle Aziende ULSS secondo modalità da quest’ultime definite.

F) Triage prevaccinale

Il farmacista, ai fini della valutazione dell’idoneità/inidoneità alla vaccinazione antinfluenzale acquisisce, mettendo preventivamente a disposizione dell’utente, qualora non già in suo possesso, il modulo di consenso alla vaccinazione antinfluenzale (Allegato 2 al Protocollo d’Intesa nazionale) e il relativo Allegato (Allegato al Modulo di Consenso Vaccinazione antinfluenzale-Elenco quesiti/ modulo standard di Triage prevaccinale).



62025162



Il farmacista, non può procedere alla vaccinazione nelle situazioni di precauzione o controindicazioni, con particolare riferimento a pregressa reazione allergica/anafilattica (art. 2, comma 15, lettera b) del Protocollo d'Intesa nazionale) o a fronte di "non so" quale risposta ad almeno uno dei quesiti di cui al succitato allegato al Modulo di consenso, ai sensi della DGR n. 1020/2022, con il rimando quindi dell'utente al medico curante per una completa valutazione del rapporto rischio/beneficio alla vaccinazione. Si precisa che i termini "precauzione" e "controindicazione" sono da intendersi così come definiti nel documento "Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni" redatto a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, che costituisce il supporto tecnico per una corretta valutazione di controindicazioni o di precauzioni alla somministrazione di un vaccino. Il farmacista, inoltre, non può procedere alla vaccinazione a soggetti che non abbiano ricevuto in passato analoghe tipologie di vaccino.

Ai fini di detta verifica, il farmacista, qualora autorizzato dall'assistito, è tenuto a consultare il Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale (SIAVr), previa acquisizione del "Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale" di cui all'Allegato A1 alla delibera di approvazione del presente Protocollo.

Detto Allegato è da ritenersi sostitutivo del "Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale della popolazione generale" di cui al Protocollo d'Intesa nazionale 28.7.2022 in quanto, in aggiunta a quest'ultimo, è prevista l'autorizzazione dell'assistito acchè il farmacista verifichi la presenza di precedenti somministrazioni di analoga tipologia di vaccino tramite il SIAVr.

Rimane invariato l' "Allegato al modulo di consenso vaccinazione anti-influenzale – elenco quesiti" del medesimo Protocollo nazionale.

G) Remunerazione per la somministrazione dei vaccini a favore dei soggetti di cui alla lettera A)

Alle farmacie si riconosce, ai sensi dell'art. 2, comma 11 del Protocollo d'Intesa nazionale, in aggiunta al previsto importo di euro 6,16 per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale, un compenso forfettario in soluzione unica, una tantum, di euro 200,00 al raggiungimento dei seguenti target vaccinali, rivolti alla popolazione avente diritto:

Tipologia farmacia	Numero vaccini antinfluenzali somministrati
farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 450.000,00 farmacie urbane/rurali non sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 300.000,00	40
per tutte le altre farmacie.	100

H) Rendicontazione e Fatturazione

Si richiama quanto già stabilito con DGR n. 1020/2022: "Le Aziende ULSS provvedono a liquidare le spettanze dovute alle farmacie per le attività oggetto del nuovo Protocollo entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa dalla farmacia sulla base della rendicontazione mensile fornita il 15 del mese successivo a quello di competenza, sulla base delle operazioni tracciate tramite il Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale (SIAVr)".

I) Disposizioni finali

La durata del presente Protocollo è allineata alla durata della campagna antinfluenzale 2022-2023 della Regione del Veneto.

Seguono sottoscrizioni



62025162





MODULO DI CONSENSO ALLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
MODULO DI CONSENSO

Nome e Cognome:	
Data di nascita:	Luogo di nascita:
Residenza:	Telefono:
Tessera sanitaria:	

Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la Nota Informativa redatta dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del vaccino: “”

Ho riferito al Farmacista le patologie, attuali e/o pregresse, e le terapie in corso di esecuzione.

Ho avuto la possibilità di porre domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte esaurienti e da me comprese.

Sono stato correttamente informato con parole a me chiare. Ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto.

Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le indicazioni.

Accetto di rimanere nella sala d’aspetto per almeno 15 minuti dalla somministrazione del vaccino per assicurarmi che non si verifichino reazioni avverse immediate.

Qualora non in possesso di informazione/documentazione certa in ordine a precedente analoga vaccinazione: Autorizzo il Farmacista a verificare, tramite la consultazione dell’applicativo WebApp di SIAVr (anagrafe regionale vaccini), la presenza di pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini SI NO

Acconsento ed autorizzo la somministrazione del vaccino “”.

Data e Luogo

Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale

Rifiuto la somministrazione del vaccino “”.

Data e Luogo

Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale

Professionista Sanitario

1. Nome e Cognome (Farmacista)

Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla Vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma



